


N. 92/98 v.c.
N° 69/ra

CORTE DI APPELLO DI POTENZA

La Corte di Appello di Potenza, riunita in camera di consiglio nelle
persone dei Sigg.ri:

- | | | |
|-------------------|---------------|-------------------|
| 1) - Dr. Felice | SCERMINO - | Presidente |
| 2) - Dr. Nicolino | PELLETTIERI - | Consigliere -rel. |
| 3) - Dr. Lucio | CAPASSO - | Consigliere |



sul reclamo proposto, con atto depositato addì 10.11.1998, da
Linkon rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore
Pagliuca avverso il provvedimento emesso in data 29.09.1998, con il
quale il Tribunale di Potenza ha dichiarato il difetto di giurisdizione del
giudice ordinario in relazione all'istanze riunite di esso . . . intese
ad ottenere il riconoscimento del proprio status di apolide;

visto il parere del P.G.;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il reclamante ha censurato l'impugnato provvedimento assumendo che
la dichiarazione dello status di apolidia compete al giudice ordinario e
che il soggetto interessato a siffatta dichiarazione non ha l'onere di
esperire preventivamente la procedura amministrativa ex art. 17 D.P.R.
12 ottobre 1993 n. 572.

A giudizio della Corte il reclamo deve ritenersi, sotto tale profilo,
fondato.

Ed invero, posto che si definisce apolide l'individuo privo di
cittadinanza, generalmente per cause sopravvenute che ne hanno
determinato la perdita, occorre evidenziare che la legislazione
riguardante l'apolide comprende, in primo luogo, le norme costituzionali
che concernono gli stranieri, atteso che, in base al dettato della
Costituzione, sono stranieri gli individui non in possesso della

cittadinanza italiana, sia che ne abbiano un'altra, sia che non ne abbiano alcuna. La disposizione principale, in proposito, è quella contenuta nel secondo comma dell'art. 10 della Costituzione, secondo cui "la condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali".

In materia di apolidia, peraltro, il diritto pattizio è costituito dalla Convenzione di New York del 28 settembre 1954, resa esecutiva in Italia con L. 1° febbraio 1962 n. 306, il cui art. 1 definisce apolide l'individuo che non è considerato cittadino da nessuno Stato, in virtù della propria legislazione, integrando la cennata nozione con il requisito, di carattere sostanziale, del non essere l'individuo parificato, nello Stato di residenza, ai cittadini di questo quanto ai diritti e ai doveri connessi al possesso della cittadinanza.

Ciò posto, deve ritenersi che l'A.G.O. ha giurisdizione in ordine all'accertamento dell'apolidia, e che, in particolare, la competenza spetta al Tribunale, trattandosi di una questione concen^{te} lo "status" delle persone fisiche; a tal proposito occorre rilevare che la norma contenuta nell'art. 17 del D.P.R. 12.10.1993 n. 572 non impone all'interessato un preventivo ricorso al Ministero dell'Interno al fine del riconoscimento della condizione di apolide, in quanto prevede semplicemente la possibilità dell'interessato stesso di chiedere a quella autorità la relativa certificazione; con la conseguenza che rimane comunque, salva la possibilità di adire direttamente l'autorità giudiziaria al fine di far dichiarare lo "status" di apolide.

Quanto al rito applicabile alla fattispecie in esame, era stato ritenuto in passato, dalla giurisprudenza, che il procedimento necessario per l'accertamento dello status di apolide dovesse seguire il rito contenzioso ordinario, in via principale ovvero in via incidentale,



4
convenendo in giudizio i soggetti nei cui confronti la pronuncia doveva fare stato.

Tale indirizzo, però non appare sostenibile, dovendosi, invece, ritenere applicabile, in subjecta materia, le norme di cui al titolo II del libro IV c.p.c., in quanto, anche se trattasi di un'ipotesi non espressamente contemplata, si verte pur sempre in tema di accertamento relativo allo status personale di un soggetto, che deve essere, perciò, trattato con il cennato rito camerale.

Deve, peraltro, ritenersi che, nel giudizio per l'accertamento dello status di apolidia, è contraddittorio necessario il Ministero dell' interno, nei cui confronti la pronuncia di declaratoria di apolidia fa stato, il quale deve essere, perciò, posto nella condizione di controdedurre in ordine alla istanza proposta dall'interessato, in considerazione delle conseguenze e delle implicazioni che la condizione di apolide comporta in relazione alla legislazione dello Stato italiano.

In proposito giova evidenziare che la L. 28.02.1990 n. 39 (c.d. legge Martelli) prevede che anche gli apolidi debbano regolarizzare, così come i cittadini extracomunitari, la loro situazione in materia di ingresso e soggiorno, chiedendo a tal fine, alle autorità competenti, il permesso di soggiorno; con la conseguenza che, in virtù della regolarizzazione, gli apolidi acquistano i diritti all'iscrizione anagrafica, all'assistenza sanitaria, all'attività autonoma e subordinata.

Peraltro, l'art. 16 della nuova legge sulla cittadinanza (L. 91/1992) dopo aver riaffermato, al primo comma, la medesima previsione normativa di cui all'art. 14 L. 555/1912 (che prevedeva testualmente: " chiunque risieda nel regno e non abbia la cittadinanza italiana, nè quella di un altro stato è soggetto alla legge italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili agli obblighi del servizio militare"),



equipara, di fatto, al successivo comma 2°, la persona del rifugiato a quella dell'apolide, con esclusione, per il rifugiato, dell'obbligo del servizio militare, previsto, invece, per l'apolide.

E' innegabile, quindi, che, una volta concesso con decreto dell'autorità giudiziaria il riconoscimento dello "status" di apolide, l'interessato debba poter ottenere dalle autorità competenti (Questura o Ministero dell'interno), il rilascio dei necessari documenti per l'effettivo esercizio dei suoi diritti, come, ad esempio il documento di viaggio ed il permesso di soggiorno, anche per motivi di lavoro, non potendo, il mancato rilascio essere giustificato - come talvolta accade - con l'esigenza di dover provvedere ad ulteriori controlli ed accertamenti nei confronti della persona divenuta apolide. Infatti, se così fosse, si determinerebbe la violazione di un principio fondamentale per ogni Stato democratico, quale è quello della separazione dei poteri, atteso che ogni eventuale ed ulteriore accertamento sull'esistenza dei requisiti per la dichiarazione dello status di apolide da parte del Ministero dell'interno ovvero di un altro organo appartenente a quella amministrazione, sarebbe necessariamente da ritenersi illegittimo ed in conflitto con il provvedimento decisionale adottato dalla competente autorità giudiziaria.

Tutte le cennate implicazioni che il provvedimento giurisdizionale di riconoscimento dell'apolidia finisce per avere su situazioni pregresse o ulteriori concernenti colui che chiede il riconoscimento dello status di apolide, impongono quindi, a parere di questa Corte, la partecipazione al giudizio del Ministero dell' interno. Senza considerare, poi, che non si comprendono le ragioni per cui il detto Ministero, che, a tenore del disposto di cui all'art. 17 D.P.R. 12.10.1993 n. 572 è autorizzato a certificare la condizione di apolidia su istanza dell'interessato, non



dovrebbe partecipare al giudizio dinanzi all'A.G.O. finalizzato alla
declaratoria della condizione stessa.

Ciò comporta, evidentemente, la nullità, dell' impugnato decreto,
siccome reso a contraddittorio non integro.

Il predetto decreto, peraltro, presenta un ulteriore profilo di nullità,
riveniente dalla mancata indicazione dei nominativi dei giudici che ~~era~~
hanno partecipato alla decisione.

Pertanto, previa declaratoria della nullità del provvedimento reclamato,
va disposta la rimessione degli atti ai primi giudici.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Potenza,

DICHIARA la nullità del decreto emesso dal Tribunale di Potenza in
data 29.09.1998, con il quale veniva dichiarato il difetto di giurisdizione
del giudice ordinario in relazione alle riunite istanze proposte da
. . . Linkom intese ad ottenere la declaratoria dello stato di
apolidia, ed ORDINA rimettersi gli atti allo stesso Tribunale.


Così deciso in Potenza addì 29.12.1998.

IL PRESIDENTE

-Dr. Felice Scermino-

Il Collaboratore di Cancelleria

(Anna Miele)



Corte di Appello di Potenza


DEPOSITATO IN CANCELLERIA

25 GEN 1999



Collaboratore di Cancelleria

(Anna Miele)



È copia conforme all'originale

Potenza, 25 GEN 1999



Il Collaboratore di Cancelleria

(Anna Miele)